



CITTÀ DI MARCIANISE

PROVINCIA DI CASERTA

II° Settore – Servizio Finanziario

All'Assessore al Bilancio e Tributi
Dott. Giuseppe Golino
Sede

E p.c.

Al Sindaco
Dott. Antonello Velardi

Al Presidente del Consiglio Comunale
Sede

Al Segretario Generale
Dr.ssa Maria Carmina Cotugno
Sede

Oggetto: Interrogazione con richiesta di risposta scritta del Consigliere Comunale Avv. Dario Abbate prot. 32334 del 13/06/2022 – art. 32, comma 4, Regolamento attività consiliari.

Il consigliere comunale Avv. Dario Abbate ha prodotto interrogazione tesa a conoscere se il Dott. Antonello Velardi abbia adempiuto correttamente agli obblighi tributari in materia di IMU e TARI.

E' opportuno per entrambe i tributi maggiori evidenziare le fonti normative ed i presupposti per l'applicazione di tali imposte comunali.

L'IMU è stata introdotta, a partire dall'anno 2012, sulla base dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).

A decorrere dal 2014 e fino al 2019, poi, l'IMU è stata individuata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale imposta facente parte, insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI), dell'imposta unica comunale (IUC).

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall'anno 2020, la IUC e – tra i tributi che ne facevano parte – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire la TARI e l'IMU, quest'ultima come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019.

Il presupposto dell'IMU, nel caso di specie, [art. 1, comma 740, della legge n. 160 del 2019] è il possesso di:

- fabbricati, esclusa l'abitazione principale (salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);



CITTÀ DI MARCIANISE

PROVINCIA DI CASERTA

II° Settore – Servizio Finanziario

L'abitazione principale è definita come l'unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente [art. 1, comma 741, lett. b), primo e secondo periodo, della legge n. 160 del 2019].

Ciò premesso, l'immobile dove risiede abitualmente il Dott. Velardi Antonello, da considerarsi quindi abitazione principale, risulta essere annoverato tra le categorie catastali escluse dall'assoggettamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili in quanto non rientrante nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9.

Per tale immobile risulta presentata, presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta Ufficio Provinciale – Territorio Servizi Catastali, una variazione in data 19/01/2022 per diversa distribuzione degli spazi interni.

Tale variazione, ha generato nuovi sub, ma non ha mutato la classificazione catastale che permane in categoria A/2 - C/2 – C/2, immobile non soggetto quindi, all'imposizione tributaria de quo se non relativamente ad una pertinenza.

Difatti, sono assoggettate al regime IMU dell'abitazione principale le pertinenze della stessa classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo [art. 1, comma 741, lett. b), terzo periodo della legge n. 160 del 2019].

La risoluzione Mef n. 2 del 6 agosto 2019 fissa i termini per la dichiarazione da parte del contribuente, nel caso di specie per l'intervenuto nuovo classamento catastale, al 30/06 dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

Per quanto riguarda la **TARI** le fonti normative risultano essere le seguenti:

La **TARI** è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale tributo facente parte, insieme all'imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell'imposta unica comunale (IUC). Dal 2014, pertanto, la TARI ha sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che è stato vigente per il solo anno 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2).

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall'anno 2020, la IUC e – tra i tributi che la costituivano – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire l'IMU, come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019, e la TARI, le disposizioni relative alla quale, contenute nella legge n. 147 del 2013, sono state espressamente fatte salve.

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani [art. 1, comma 641, primo periodo, della legge n. 147 del 2013].



CITTÀ DI MARCIANISE

PROVINCIA DI CASERTA

II° Settore – Servizio Finanziario

Sono assoggettate alla TARI anche le pertinenze dei locali adibiti a civile abitazione, le quali sono ricomprese “utenza domestica” rilevante ai fini dell’applicazione della TARI. La corretta modalità di tassazione delle pertinenze dei locali adibiti a civile abitazione consiste, quindi, nel sommare la relativa superficie a quella dell’alloggio, in modo tale che essa confluisca nel calcolo della quota fissa della tariffa dovuta per ciascuna utenza domestica.

Alla quota fissa così calcolata deve essere, poi, aggiunta la quota variabile che è, invece, costituita da un valore assoluto, rapportato al numero degli occupanti ma non ai metri quadrati dell’utenza.

Sono, invece, escluse dal presupposto impositivo della TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o possedute in via esclusiva [art. 1, comma 641, secondo periodo, della legge n. 147 del 2013].

La Legge n. 147 del 27/12/2013, art. 1, comma 646, ha dettato i criteri per le attività di accertamento a cui i comuni devono uniformarsi, tale comma prevede che: *“Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.”*

Il successivo comma 647, della predetta L. 147/2013, ha disciplinato le procedure da adottare: *“Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito internet dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.”*

Per tale tipologia di Tassa, in aderenza al dettato normativo di cui all’Art. 1, commi 646 e 647, della L. 147/2013, il Dott. Antonello Velardi è stato destinatario per l’anno d’imposta 2015 di un avviso di accertamento TARI, n. 672/2020 del 30/12/2020, a mezzo del quale l’ufficio ha provveduto alla rettifica della superficie utile ai fini della tassazione TARI, ossia dall’originaria dichiarazione di mq. 130 all’accertata mq. 184.



CITTÀ DI MARCIANISE

PROVINCIA DI CASERTA

II° Settore – Servizio Finanziario

L'accertamento de quo risulta regolarmente pagato.

L'intervenuta variazione in data 19/01/2022 presentata, presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta Ufficio Provinciale – Territorio Servizi Catastali, per diversa distribuzione degli spazi interni dell'immobile oggetto di tassazione ai fini TARI ha comportato un ampliamento della superficie utile da assoggettare alla tassa sui rifiuti.

Il regolamento TARI del Comune di Marcianise approvato con delibera di C.C. n. 35 del 30/06/2021 e modificato con delibera del C.C. n. 48 del 23/07/2021 prevede all'art. 22: *"I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso, della occupazione o della detenzione dei locali e delle aree scoperte entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento."*

Di diverso avviso la risoluzione Mef n. 2 del 6 agosto 2019 che fissa i termini per la dichiarazione da parte del contribuente, nel caso di specie per l'intervenuta variazione della superficie imponibile ai fini TARI, al 30/06 dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

Il Dirigente del VI Settore
S. Fattore